

## CONTENZIOSO

---

### ***Validità della notifica presso la sede della società***

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'ordinanza **n. 12071 depositata in data 13 giugno 2016**, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, è tornata ad occuparsi della questione relativa alla **validità della notifica di un atto tributario consegnato presso la sede legale della società**, indipendentemente dalla persona fisica che lo abbia ricevuto.

In particolare, nel caso in esame la CTP Latina **aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente** avverso l'intimazione di pagamento notificata alla medesima da Equitalia relativa all'imposta IRPEF per l'annualità 2006.

La società ricorrente proponeva impugnazione avanti la CTR che **annullava la cartella esattoriale**.

In sostanza, la CTR osservava che la **notifica dell'atto impositivo** era da considerarsi nulla poiché l'avviso di ricevimento della raccomandata risultava essere **stato consegnato "alla madre del contribuente"**. Tale **soggetto** non poteva essere **considerato legittimato alla ricezione degli atti indirizzati alla società**, non potendosi applicare nel caso di specie l'articolo 139 c.p.c., poiché il destinatario era una persona giuridica.

**L'Ufficiale Giudiziario**, quindi, secondo i giudici di merito, **avrebbe dovuto consegnare l'atto o al legale rappresentante della società o al soggetto incaricato** alla ricezione degli atti o al portiere dello stabile, così come effettivamente previsto dall'articolo 145 c.p.c..

L'Ufficio decideva di procedere dunque con **ricorso per Cassazione** deducendo come unico motivo la violazione **dell'articolo 26 D.P.R. 602 /1973**.

Nello specifico l'Ente impositore argomentava che **la notifica** essendo eseguita direttamente dal concessionario non **richiedeva la compilazione della relata di notifica**. Non solo, la notifica eseguita nelle mani di un soggetto rinvenuto presso la sede della società **non poteva considerarsi invalida**, poiché era lecita la presunzione che tale **soggetto fosse incaricato alla ricezione degli atti destinati alla società**.

La società contribuente, rilevando **l'infondatezza del ricorso**, si costituiva in giudizio depositando controricorso e una successiva memoria.

La Corte di Cassazione, **nell'accogliere** il ricorso proposto dall'Ufficio, ha evidenziato che la Commissione tributaria in sede di gravame aveva errato nel ritenere invalida **la notifica della**

**cartella esattoriale**, eseguita nelle mani della persona fisica qualificatosi come madre del contribuente, poiché tale **status non era congruente rispetto alla natura della persona giuridica destinataria dell'atto** (la CTR aveva viceversa ritenuto che la medesima non avesse i requisiti richiesti dall'articolo 145 c.p.c, **ossia quello di legale rappresentante ovvero quello di addetto alla ricezione atto o di portiere dello stabile del luogo di notifica**).

Non solo. La Suprema Corte, richiamando un principio giurisprudenziale già ormai consolidato, ha riconosciuto *“sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica”* (Cass. n. 21942/2010 e Cass. n. 14865/2012).

Ad avviso del Giudice di legittimità, quindi, al fine di determinare la validità della notificazione di una cartella di pagamento a una persona giuridica, **l'Ufficiale Giudiziario non deve necessariamente ricercare presso la sede legale della società la presenza del legale rappresentante**, non essendo richiesto dalla normativa di riferimento, ma è sufficiente *“che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza destinata alla società”*. Ne consegue che se **dall'esame della relata di notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario emerge la presenza di una persona presso la sede della società**, questa si deve presumere che sia stata incaricata alla ricezione degli atti destinati all'ente giuridico.

Unico soggetto che può far venir meno tale presunzione è **la stessa società che ha necessariamente l'onere di dimostrare che la persona, che ha ricevuto in consegna l'atto**, non ha alcun tipo di rapporto lavorativo con la medesima e che non è stata incaricata di ricevere alcun atto.

Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha **accolto il ricorso proposto dall'Ufficio**, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della CTR Lazio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

*Per approfondire le problematiche relative al processo tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione  
**TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0** ▶▶  
**CON LUIGI FERRAJOLI**  
Milano dal 21 ottobre